

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 11

a iniziativa dei Consiglieri Marcozzi, Pasqui, Rossi, Ciccioni, Marinelli

presentata in data 15 dicembre 2020

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 20 FEBBRAIO 2017, N. 4
“DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI DIRITTO ALLO STUDIO”

Art. 1

(Modifica all'articolo 9 della l.r. 4/2017)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20 febbraio 2017, n. 4 (Disposizioni regionali in materia di diritto allo studio), come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2019, n. 43 (Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale), è sostituita dalla seguente:

“a) quattro eletti dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di Vice Presidente;”.

Art. 2

(Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione, in deroga alla legge regionale 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione), i consiglieri e i gruppi assembleari regionali, nonché gli ordini professionali, gli enti e le associazioni operanti nel settore interessato, possono presentare al Presidente dell'Assemblea legislativa regionale proposte di candidatura relative alle nomine indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'articolo 1, entro il termine di trenta giorni decorrenti dall'entrata in vigore di questa legge, con le modalità previste ai commi 1 bis, 2 e 2 bis dell'articolo 5 della l.r. 34/1996, utilizzando la modulistica approvata ai sensi di legge. I candidati a Presidente, Vice Presidente o componente il Consiglio di Amministrazione dell'ERDIS devono possedere i seguenti requisiti: “Specificata competenza ed esperienza giuridica, economica, gestionale o amministrativa almeno biennale”. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle proposte di candidatura, il Consiglio-Assemblea legislativa provvede ad effettuare le nomine di cui alla predetta lettera a), su parere di cui al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 34/1996 della competente Commissione assembleare.

2. In sede di prima applicazione, i soggetti designati dalle università marchigiane ai sensi della lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, nel testo vigente fino all'entrata in vigore di questa legge, sono candidati a ciascuna delle nomine indicate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017, come sostituita dall'articolo 1, e ad essi non si applica la procedura definita al comma 1.

3. I componenti del Consiglio di amministrazione dell'ERDIS nominati dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale, in carica alla data di entrata in vigore di questa legge, sono prorogati fino

all'adozione del decreto di cui al comma 7 dell'articolo 9 della l.r. 4/2017.

Art. 3

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. Alla sua attuazione si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste dalla legislazione vigente.